

COMITATO CONSULTIVO ZONALE SPECIALISTI AMBULATORIALI
ENNA
GRADUATORIE DEI MEDICI VETERINARI ASPIRANTI AD INCARICHI SPECIALISTICI AMBULATORIALI
VALIDE PER L'ANNO 2012

Branca di sanità animale (area "A")

Prog.	Cognome e nome	Data nascita	Indirizzo	Data Spec.	Punteggio
1	Lo Grasso Filippo	16/08/81	Via F. Salomone, 25 - 94014 Nicosia (EN)		7,00
2	Muratore Antonino	24/12/82	Via Antonio Gramsci, 6 - 94013 Leonforte (EN)		5,00

Esclusi in quanto titolari a tempo indeterminato:

Primo Felice Sergio
Stancanelli Gaetano Salvatore
Algozino Antonino
Ferlauto Giuseppe
Sciuto Maurizio Antonio
Felice Giuseppe
Manuele Salvatore
Giunta Antonino
Di Dio Sebastiano
La Tona Fabio
Saieva Giuseppe
Paradiso Maria Luana

Branca dell'igiene della riproduzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area "B")

Prog.	Cognome e nome	Data nascita	Indirizzo	Data Spec.	Punteggio
1	Gagliano Salvatore	06/08/76	Via Luigi Cadorna, 36 - 94017 Regalbuto (EN)	21/07/2006	5,00
2	Antoci Salvatore	25/07/82	Via Europa, 6 - 98073 Mistretta (ME)	07/06/2010	5,00
3	Briganò Salvatore	21/05/77	Via Bonomo, 4 - 90047 Partinico (PA)		3,00

Branca dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area "C")

Maretta Giuseppe Marco escluso per mancanza marca da bollo sulla domanda

N.B.: A parità di punteggio prevale l'anzianità di specializzazione, laurea e in subordine l'anzianità anagrafica.

(2014.11.641)102

DECRETO 4 marzo 2014.

Limite temporale di sosta dei mezzi del SUES 118 della Regione siciliana presso il Pronto soccorso per l'affidamento del paziente all'ospedale di destinazione.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.Lgs. n. 502/92, come modificato dal D.Lgs n. 817/92 e, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs n. 229/99;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza, mediante il numero unico telefonico "118";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" ed in particolare l'articolo 24 rubricato "Rete dell'Emergenza Urgenza Sanitaria", prevedendo, fra l'altro, il ricorso ad organismo di diritto pubblico a totale partecipazione pubblica, che eserciti la propria attività esclusivamente nei confronti della Regione siciliana e nel relativo ambito territoriale;

Viste le "Nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza sanitaria regionale S.U.E.S. 118", approvate con D.A. n. 481 del 25 marzo 2009 così come successivamente integrate e modificate, ed in particolare l'allegato 1, denominato "Ambulanze - DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE";

Viste le Linee guida - protocolli e procedure - Servizio SUES 118 Sicilia, approvate con il D.A. n. 1187 del 30 aprile 2010, ed in particolare, per quanto concerne l'"Affidamento del paziente all'ospedale di destinazione" è stabilito che "la consegna del paziente alla figura sanitaria delegata alla ricezione e al triage deve essere effettuata nei 15 minuti previsti dalle indicazioni emanate dall'Assessorato regionale della sanità della Regione siciliana";

Considerata l'obbligatorietà della compilazione dell'apposito modulo, allegato alle predette Linee guida, "Dichiarazione di non conformità alla direttiva assessoriale in materia di consegna del paziente trasportato dai mezzi S.U.E.S. 118 al Pronto soccorso", da effettuarsi nel caso di superamento dei tempi di sosta (maggiori di 15 minuti) presso il pronto soccorso;

Rilevato che a causa del ritardo nei tempi di affidamento del paziente al Pronto soccorso, le CC.OO. 118 subiscono

un notevole rallentamento della operatività con conseguenti ripercussioni sull'efficienza ed il buon funzionamento del sistema di emergenza-urgenza con relativo aggravio di costi, rendendosi necessario il ricorso all'ambulanza sostitutiva anche attraverso le cosiddette "convenzioni in eccedenza" di cui al D.D.G. n. 280 del 15 febbraio 2012;

Vista la disposizione prot. Serv.6/ n. 12210 del 7 febbraio 2013 del dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica inviata alle strutture ospedaliere sedi di Pronto soccorso, con la quale le stesse sono state invitate "a porre in essere tutte le azioni volte a garantire il regolare flusso delle ambulanze del 118" avvertendo che, qualora non fosse stata trovata tempestiva soluzione al superamento del limite temporale di 15 minuti, "il relativo costo per l'utilizzo delle ambulanze dei privati in eccedenza verrà addebitato alle aziende inadempienti";

Rilevato il perdurare delle criticità per il prolungamento dei tempi di stazionamento dei mezzi del 118 presso i Pronto soccorso e la conseguente esigenza di procedere alla regolamentazione, su tutto il territorio regionale, delle modalità e dei tempi di affidamento del paziente all'ospedale di destinazione che vi giunge attraverso i mezzi del SUES 118 della Regione siciliana, adottando protocolli e procedure standard, per una migliore efficienza di tutto il sistema;

Ritenuto necessario adottare misure volte a garantire, costantemente, la rinnovata operatività del mezzo di soccorso del S.U.E.S. 118, entro 15 minuti dall'arrivo presso il Pronto soccorso del presidio ospedaliero di destinazione, atteso che nelle richiamate Linee guida del 30 aprile 2010 è espressamente previsto che la chiusura dell'intervento avviene "solo dopo la consegna del paziente all'ospedale di destinazione, dando comunicazione alla centrale operativa 118 di pronta operatività";

Rilevato, non in ultimo, che il perdurare delle suddette criticità, oltre ad arrecare nocumento alla funzionalità del sistema di emergenza-urgenza 118, si riflette in un disagio per i pazienti per il prolungarsi dei tempi di attesa, da contrastarsi attraverso le ulteriori disposizioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono richiamate, di attribuire a carico della Azienda sanitaria, cui afferisce la struttura ospedaliera sede di Pronto soccorso, il relativo costo per il servizio dell'ambulanza sostitutiva, che viene attivata dalle CC.OO. 118 in forza delle c.d. "convenzioni in eccedenza", resosi necessario a causa del mancato rispetto dei tempi di affidamento del paziente al Pronto soccorso della medesima struttura ospedaliera per il prolungamento del limite temporale massimo fissato in 15 minuti.

Art. 2

Di affidare alle CC.OO. 118 competenti per territorio, il compito di monitorare i tempi di esecuzione dell'attività di affidamento del paziente presso le aree di Pronto soccorso, annotando le anomalie e il mancato rispetto del limite temporale di cui all'art. 1 nonché il relativo costo per il servizio reso con le ambulanze sostitutive in forza delle c.d. "convenzioni in eccedenza", attraverso gli strumenti certificativi in possesso di queste, da registrare su appositi moduli, da inviare, con cadenza mensile, al competente servizio "Programmazione dell'emergenza" del-

l'Assessorato regionale della salute, per il conseguente provvedimento di addebito all'azienda sanitaria di riferimento del relativo costo.

Art. 3

Le disposizioni di cui al presente decreto, laddove in difformità, sostituiscono e/o integrano quanto in precedenza stabilito con le "Nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza regionale S.U.E.S. 118", di cui al D.A. n. 481 del 25 marzo 2009, nonché con le "Linee guida - Protocolli e procedure Servizio SUES 118 - Sicilia" di cui al D.A. n. 1187 del 30 aprile 2010 e successive disposizioni applicative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 marzo 2014.

BORSELLINO

(2014.12.749)102

DECRETO 6 marzo 2014.

Assistenza sanitaria stranieri - Procedure per l'iscrizione al servizio sanitario regionale dei minori stranieri extracomunitari o comunitari possessori rispettivamente dei codici STP ed ENI.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 176 del 27 maggio 1991 di "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" (convenzione di New York);

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 riguardante il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

Vista la circolare n. 5 del 24 marzo 2000 (DPS-X-40-286/98) del Ministero della sanità, riguardante le indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria;

Visto il DPCM 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che definisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) sanitaria garantiti dal SSN, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;